

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
GIUDICE UNICO DEL LAVORO DI PRIMA ISTANZA
RICORSO EX ARTT. 669 e 700 C.P.C.

Per la prof.ssa Caterina MUSCIACCHIO (MSCCRN75C43G942I),
nata a Potenza il 03.03.1975 e residente in Pignola (PZ) alla Contrada Ponte
Mallardo snc, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto,
dall'Avv. Gianluigi GIANNUZZI CARDONE (GNNGLG75L07A662D),
presso il cui studio professionale, corrente in Bari alla Via Marchese di
Montrone 126, elegge domicilio a tutti gli effetti di Legge.

Si indicano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 c.p.c., i seguenti numeri
ed indirizzi per lo scambio e le comunicazioni: Telefax: 0802145621 - P.E.C.:
g.giannuzzi@pec.it

CONTRO

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA (80185250588), l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA
PUGLIA (80024770721), UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL
MOLISE (80185250588), UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER
L'ABRUZZO (80001610692), UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA
TOSCANA (80022410486), nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali *pro
tempore*, domiciliati *ope legis* presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, con sede in Roma, alla Via dei Portoghesi 12 (00186);

PREMESSO CHE

1. La ricorrente è docente di ruolo a tempo indeterminato nella
scuola **secondaria di primo grado**, per la classe di concorso A043, assunta in
servizio da graduatoria ad esaurimento, con decorrenza giuridica dal



01.09.2015, ed economica dalla data della presa di servizio, nella c.d. “fase B” del piano di assunzioni per l’a.s. 2015/2016, previsto dalla L. n. 107/2015, assegnata fino allo scorso anno scolastico presso una istituzione scolastica della Provincia di Lucca, ma con differimento della presa di servizio, ed effettivamente in servizio presso un istituto di Melfi (PZ) (*cf. doc. 1*), ed attualmente, proprio a seguito dei fatti che si narreranno, dal 01.09.2016 illegittimamente assegnata in una scuola del Comune di Ladispoli (RM) (AMBITO LAZIO 0011) (*cf. doc 2*);

2. Si precisa fin d’ora che la ricorrente ha usufruito del prescritto periodo di astensione dal lavoro maternità fino al 13.02.2017, ed è attualmente, e fino al 24.02.2017 in astensione dal lavoro in ragione di una malattia del bambino (*cf. doc. 3*);

3. Infatti, l’art. 1, comma 108, della legge n.107/2015 ha previsto per l’anno scolastico 2016/2017 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’autonomia, inclusi quelli assegnati per l’anno scolastico 2015/2016 al personale assunto ai sensi del precedente comma 96 da graduatorie ad esaurimento, come appunto l’odierna ricorrente;

4. La procedura di mobilità di cui si discute, in base alla norma richiamata, è stata articolata in due fasi successive: la **prima fase** è stata prevista, a domanda, per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015, che hanno avuto così possibilità di concorrere anche sui posti dell’organico dell’autonomia assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario di assunzioni previsto per l’anno scolastico 2015/2016 dal comma 95 dell’art.1 della legge n.107/2015, con precedenza rispetto a questi ultimi; la **seconda fase** è stata prevista come mobilità obbligatoria per i docenti assunti



nell'anno scolastico 2015/2016, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva e dell'attribuzione dell'**incarico triennale** su un ambito territoriale a livello nazionale;

5. L'ordinanza ministeriale sulla mobilità, registrata al prot. n. 0000241 dell'8.4.2016 (*cf. doc. 4*), in applicazione dell'art. 6 del CCNI stipulato in data 8.4.2016, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 (*cf. doc. 5*), ha in realtà ulteriormente differenziato le posizioni dei docenti interessati ed ha previsto, nell'art. 2, non più due, ma **quattro successive distinte fasi della procedura di mobilità di cui si discute:**

- a. FASE A: (mobilità su scuola della provincia assegnata): riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 ed a quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A (ossia su posti dell'organico di diritto);
- b. FASE B: riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata) e prevista, obbligatoriamente, per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito della provincia assegnata);
- c. FASE C: prevista obbligatoriamente per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie ad esaurimento (mobilità su ambito nazionale);



d. FASE D: riservata, a domanda, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A della procedura di reclutamento (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata), nonché, sempre a domanda, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C, ossia sull'organico dell'autonomia) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata).

6. Orbene, l'odierna ricorrente, essendo stata assunta nell'a.s. 2015/2016, ha partecipato alla “fase C” della predetta procedura di mobilità territoriale obbligatoria per tutti gli ambiti a livello nazionale, ai fini dell'individuazione della sede di servizio e dell'attribuzione dell'**incarico triennale**, giusta domanda di partecipazione alla predetta procedura di mobilità presentata nel mese di maggio 2016, e validata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Lucca nel mese di luglio 2016 (*cf. doc. 6*);

7. Nella predetta domanda di mobilità la ricorrente ha espresso la richiesta di attribuzione di un posto di “*sostegno*”, su un ambito ubicato nel quale insiste il comune di residenza (AMBITO TERRITORIALE BASILICATA 0002; per facilitare la lettura si deposita il decreto di istituzione degli Ambiti Territoriali nella Regione interessata *cf. doc. 7*), ovvero nei comuni limitrofi, ovvero ancora, in via residuale, negli ambiti della Regione Basilicata, nonché delle Regioni limitrofe, secondo l'ordine di preferenza di ambiti (nel limite delle n. 100 preferenze di ambiti esprimibili), come più ampiamente rilevabile dalla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità obbligatoria.



8. Il **punteggio** riconosciuto in favore della ricorrente nell'ambito della predetta procedura di mobilità è stato di **punti 32 + 6** (a titolo di ricongiugimento con il coniuge);

9. Al termine della predetta procedura di mobilità, con comunicazione trasmessa dal Ministero resistente tramite e-mail, l'odierna istante è stata trasferita d'ufficio a decorrere dall'1.9.2016, in un ambito territoriale della Regione Lazio, ed in particolare in quello denominato Ambito Lazio 0011, afferente la provincia di Roma;

10. Così come previsto dalla nota n. 2819 del 22.08.2016 del M.I.U.R., l'individuazione della sede di servizio (scuola di assegnazione) all'interno dell'ambito assegnato è avvenuta successivamente (e comunque entro l'1.9.2016) a seguito di chiamata diretta del dirigente scolastico, ovvero di assegnazione d'ufficio da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di destinazione del docente;

11. Il richiamato provvedimento di trasferimento risulta adottato in palese violazione della normativa posta dal Ministero resistente a fondamento della procedura di mobilità obbligatoria di cui si discute e risulta comunque nullo ed invalido per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNI Mobilità Scuola del 8.4.2016, e dell'O.M. n. 241/2016¹, nonché dell'art. 28, comma 1, d.P.R. n. 487/1994;

12. Infatti, altri concorrenti alla **STESSA procedura** di mobilità, per lo **stesso grado scolastico**, partecipanti alla **STESSA fase**, **STESSI** titoli di

¹ Cfr. All. sub C) della O.M. 241/2016, nonché le tabelle di vicinanza per ciascuna provincia, pubblicate sul sito istituzionale del Ministero, all'indirizzo web:
http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/elenchi_ufficiali.shtml



precedenza, e con punteggio inferiore rispetto a quello vantato dalla odierna istante, sono stati assegnati nelle sedi indicate dalla ricorrente, e comunque in una sede di gran lunga viciniora rispetto a quella (ben più distante) assegnata alla lavoratrice.

13. Quanto detto è facilmente riscontrabile dal raffronto con l'elenco dei trasferimenti a livello nazionale pubblicato dalle OO.SS.² (*cf. doc. 8*), nonché con i c.d. *bollettini* pubblicati da ciascun UST (*cf. doc. 9*), nei quali risultano evidenti situazioni di illegittimità, nei termini anzidetti, ed in particolare, negli Ambiti Territoriali:

- a. PUGLIA 0009, 21^a preferenza;
- b. MOLISE 0002, 36^a preferenza;
- c. ABRUZZO 0007, 54^a preferenza;
- d. ABRUZZO 0008, 55^a preferenza;

Ci si riferisce ai seguenti trasferimenti:

BUX	PASQUA TERESA ANNA	12.07.74	23	PUGLIA AMBITO 0009
BARULLI	VITA MARIA	24.08.81	21	MOLISE AMBITO 0002
DI NOCCO	VALERIA	29.03.79	31	ABRUZZO AMBITO 0007
IOMMARINI	CARLA	23.10.76	31	ABRUZZO AMBITO 0008

14. Si precisa però che nella documentazione in atti, si sono indicate le situazioni più evidenti, con riferimento ai primi ambiti indicati nella domanda dell'istante, ma la stessa illegittima situazione è con ogni probabilità riscontrabile sia in altri ambiti, sempre indicati dall'istante, scorrendo l'ordine di preferenza, sia in altri Ambiti territoriali, che, sebbene non siano stati indicati

² L'elenco in parola è stato attinto dal seguente indirizzo web:
http://www.gildanapoli.it/gildanews/2016/29_07/primaria.xlsx



nella domanda, sono di gran lunga più vicini rispetto a quello attribuito alla docente, nel rispetto delle tabelle di vicinanza innanzi citate;

15. La circostanza è certamente frutto dei numerosi errori compiuti dal M.I.U.R. nell'effettuazione di siffatte operazioni, così tanto macroscopici e gravi, dall'aver trovato sin da subito, amplissima menzione nella stampa nazionale sia specializzata³ che generalista (cfr. *ex multis*, l'articolo del 27 luglio 2016, pubblicato dal "Corriere della Sera", "*Mobilità insegnanti nel caos, «cervelloni informatici in tilt»*"⁴);

16. In data 01.02.2016 è stato definito il contratto mobilità docenti 2017 che prevede che la mobilità provinciale precedente quella interprovinciale; è evidente quindi che la ricorrente parteciperebbe a tali operazioni in condizioni di svantaggio, avendo infatti diritto a partecipare alla mobilità provinciale, e quindi con priorità rispetto a quella cui è destinata a partecipare (ovvero quella interprovinciale);

³ "Infatti, sembra che dalle prime simulazioni di elaborazione dei trasferimenti, sarebbero risultati degli errori maggiori di quelli previsti. In buona sostanza, si sarebbe registrata un'alta percentuale di anomalie di trasferimenti sbagliati. Per tutta la giornata del 26 e ancora oggi 27 luglio, stanno cercando di ovviare ai problemi riscontrati, operando nel sistema informatizzando e rielaborando il tutto.

Questo sarebbe il motivo per cui nel sistema di istanze online, ogni 2 ore circa, nella sezione "Consultazione nuova mobilità 2016" compare la scritta "Errore di sistema. Si consiglia di attendere qualche minuto e ripetere l'accesso da *Istanze OnLine*". Il problema potrebbe essere risolto in giornata, ma per prudenza, i tecnici del M.I.U.R., hanno fatto sapere ufficiosamente, che i tempi massimi per la risoluzione potrebbero protrarsi fino al 29 luglio. Quindi appare certo che la mobilità della scuola primaria fasi B, C e D avverrà nella notte tra il 28 e il 29 luglio. Morale della favola: "meglio 2 o tre giorni di ritardo, piuttosto che un'alta percentuale di trasferimenti errati". Si presume che la fase della mobilità, più complicata, in cui si sarebbero registrate le maggiori anomalie, sia la Fase C.". V. LUCIO FICARA, MOBILITÀ, ESITI INFANZIA PUBBLICATI! IL RITARDO DELLA PRIMARIA È DI NATURA TECNICA, in LA TECNICA DELLA SCUOLA, 27 Luglio 2016, in <http://www.tecnicadellascuola.it/item/22623-mobilita-esiti-infanzia-pubblicati-il-ritardo-della-primaria-e-di-natura-tecnica.html>

⁴ V. http://www.corriere.it/scuola/medie/16_luglio_27/mobilita-insegnanti-caos-cervelloni-informatici-tilt-758d08e0-5414-11e6-bb79-1e466f3b40d8.shtml



17. La lavoratrice è quindi *ictu oculi* costretta ad adire la Magistratura competente, in via cautelare e d'urgenza, affinché adotti, *medio tempore*, un provvedimento che la salvaguardi e tuteli dall'arbitraria condotta amministrativa che l'ha erroneamente assegnata in una sede molto lontana dalla propria residenza e dalla propria famiglia.

□□□ □□□ □□□

SUL FUMUS BONI JURIS

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DELL'ART. 28 COMMA 1 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 – ILLEGITTIMITÀ ED ILLOGICITÀ DELLA CONDOTTA AMMINISTRATIVA – I PRECEDENTI NELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO.

Il M.I.U.R., nonostante i vani tentativi della ricorrente, a tutt'oggi, non ha inteso fornire alcun riscontro, né tanto meno motivare l'assegnazione in una sede tanto lontana rispetto a quelle indicate tra le preferenze, invero legittimamente spettante.

Detto silenzio ha impedito alla ricorrente **finanche di valutare la correttezza della procedura per quanto attiene alla propria posizione**. Il silenzio dell'amministrazione ha anche impedito a questa difesa di condurre una scrupolosa indagine sul diritto soggettivo della lavoratrice, chiaramente leso dalla p.a., non potendo affrontare siffatta verifica con il dovuto rigoroso metodo deduttivo (eventualmente utilizzando anche le conoscenze tecniche di esperti del settore); è dunque necessario limitarsi a formulare mere ipotesi (sebbene ampiamente plausibili) nel tentativo di comprendere le ragioni degli errori che



hanno portato l'odierna istante ad essere *sradicata* dal proprio ambiente, sì da giungere ad un epilogo così tanto esecrabile.

Sussiste ormai sul tema granitica giurisprudenza (*cfr. ex multis, Tribunale di REGGIO-EMILIA 24-02.2017, Tribunale di GORIZIA 21.02.2017 reclamo, Tribunale di ROMA 31-01-2017, Tribunale di PARMA 30-01-2017 reclamo, Tribunale di TREVISO 24-01-2017, Tribunale di PORDENONE 17-01-2017, Tribunale di NAPOLI reclamo 16-01.2017, Tribunale di CREMONA 16-01-2017, Tribunale di VERCELLI 03-01-17, Tribunale di BARI 21-12-2016, Tribunale FOGGIA 21-12-2016, Tribunale di COMO 19-12-2016, Tribunale di FORLÌ 13-12-2016, Tribunale di MANTOVA 05-12-2016, Tribunale di VENEZIA 24-11-2016, Tribunale di PADOVA 28-11-2016, Tribunale di ROMA 22-11-2016, Tribunale di RAVENNA 16-11-2016, Tribunale di VICENZA 12-11-2016, Tribunale di PAVIA 11-11-2016, Tribunale di NAPOLI Nord 31-10-2016, Tribunale di BRINDISI 26-10-2016, Tribunale di LECCE 20-10-2016, Tribunale di FOGGIA 05-10-2016, Tribunale di TARANTO 20-09-16).*

Il Tribunale del Lavoro di TRANI che, con ordinanza del 16.09.2016, ha accertato che il M.I.U.R. ha violato il principio, generale ed inderogabile, di **scorrimento della graduatoria in tema di mobilità**, non rispettando l'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento, prodotta da una docente, in modo analogo a quanto accaduto all'odierna ricorrente.

Ha rilevato il Tribunale che, come nel caso della odierna istante, numerosi insegnanti inseriti in graduatoria, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello della ricorrente, sono stati assegnati in una Scuola facente parte degli Ambiti pugliesi, ovvero dei primi ambiti di preferenza



scelti dalla lavoratrice, cui invece è stato attribuito un Ambito territoriale distante centinaia di chilometri (nel caso citato la docente era stata assegnata in Provincia di Udine).

Tale condotta amministrativa, afferma il Giudicante tranese, concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016, e dell'O.M. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, d.P.R. n. 487/1994.

Per tale ragione l'assegnazione della lavoratrice all'Ambito territoriale attribuito è stata dichiarata illegittima e l'amministrazione è stata condannata a destinare la docente ad una delle sedi disponibili indicate nella domanda di trasferimento, in rigoroso rispetto del principio di scorrimento della graduatoria.

Su identica questione è intervenuto anche il Giudice del Lavoro di TARANTO (ordinanza del 20.09.2016, est. L. De Napoli) che ha espresso un giudizio di pari tenore.

Il Tribunale di Taranto si è pronunciato sul caso di una docente trasferita dalla Provincia di Taranto in una sede dell' Emilia Romagna, ed anche in questo caso ha accertato che l'amministrazione scolastica ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nel territorio tarantino (ambito indicato dall'allora ricorrente quale seconda preferenza), ad altri docenti con punteggio inferiore, e concorrenti per lo stesso grado scolastico (primaria), per la stessa tipologia di posto (comune), e per la stessa fase (assegnazione ambito nazionale), e con gli stessi titoli di precedenza (nessuno).



In conseguenza, come già pronunciato dal Tribunale di Trani, **anche il Giudice tarantino ha individuato nella condotta amministrativa un motivo di violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della p.a., sanciti dall'art. 97 Cost., e quindi ha ordinato l'assegnazione della docente in un Ambito territoriale della Provincia di Taranto.**

Anche il Tribunale di FOGGIA si è pronunciato sul tema, confermando l'orientamento anzidetto e, con ordinanza del 6.10.2016, ha ordinato alla ricorrente l'assegnazione in una sede afferente all'Ambito Territoriale preteso (ovvero il primo nel quale l'istante ha individuato situazioni di illegittimità, nel senso sopra descritto).

Ed ancora, il Tribunale di BRINDISI ha reso una serie di pronunce tra l'11 e il 12.10.2016, con le quali sono state accolte analoghe argomentazioni difensive, e sospesi i provvedimenti di trasferimento, e ordinata l'assegnazione dei ricorrenti alla sede spettante, secondo lo scorrimento della graduatoria.

Secondo il Giudice brindisino infatti, l'operato dell'amministrazione sfugge a qualsivoglia spiegazione, non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello meritocratico.

D'altro canto l'amministrazione scolastica pugliese, innanzi a detti provvedimenti, non ha inteso proporre reclamo, ed anzi ne ha dato pacifico e spontaneo adempimento.

Dello stesso tenore le pronunce del Tribunale di LECCE, comunicate il 19.10.2016.

La sorte capitata alla odierna ricorrente condivide certamente con gli anzidetti docenti la medesima condotta illegittima dell'amministrazione.



Ed infatti, ad oggi non può non rilevarsi come **il risultato conseguito ai danni della ricorrente sia certamente contrario alla Legge**, poiché il Ministero, ed in particolare la sua articolazione territoriale competente, ha stilato un elenco per cui alcuni dei concorrenti, cui è stato riconosciuto un minor punteggio, hanno trovato una sede di servizio più favorevole, rispetto alla sede assegnata alla ricorrente.

Tanto si evince chiaramente dall'esame del *bollettino* dei trasferimenti, limitatamente alle fasi B, C e D, della procedura di mobilità (*cf. doc. 9*), pubblicati dall'U.S.T. di Bari, Chieti e Campobasso (con evidenziazione delle **situazioni di illegittimità**), da cui emerge con assoluta chiarezza la situazione di illegittimità conseguente al provvedimento adottato dai danni della lavoratrice.

D'altro canto un semplice raffronto con il tenore letterale della norma pattizia, conferma quanto innanzi denunciato. Il CCNI Mobilità, infatti, all'art. 6, par. "Fase C", punto sub) 1, afferma che ***“la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza, ovvero determinato o completato d'ufficio.”***

Dunque, **l'assegnazione della sede** è stata effettuata dall'Ufficio Regionale competente, per tutti gli ambiti territoriali indicati, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di trasferimento, e sarebbe dovuta avvenire, per tutti i concorrenti, e quindi anche per l'istante, secondo l'unica legittima modalità consentita, ovvero quella dello **scorrimento della graduatoria**.

È evidente che lo scorrimento della graduatoria deve avvenire fino al limite dei posti disponibili; in altre parole, l'Ufficio territoriale avrebbe dovuto assegnare la prima sede indicata nella domanda di trasferimento, o, in mancanza di posti disponibili, scorrendo via via i posti, come indicati nell'elenco delle



preferenze, il tutto seguendo tassativamente l'ordine della graduatoria, ovvero del punteggio assegnato a ciascun docente.

È del tutto evidente che, al contrario, nulla di tutto ciò sia accaduto.

In effetti, allo stato non è dato neppure conoscere quali sono i motivi per cui l'istante, al pari di altri colleghi, non ha potuto trovare posto nella prima sede effettivamente disponibile tra quelle indicate come preferenza (o altre non indicate, e quindi “completate” d'ufficio, secondo il principio di vicinanza), poiché il M.I.U.R. non ha, preventivamente, reso noto il criterio — il c.d. *algoritmo* — utilizzato per l'assegnazione delle sedi; ciò che purtroppo è dato constatare tuttavia, è che siffatto *algoritmo*, applicato più o meno correttamente, almeno **nel caso della odierna istante**, non è certamente stato rispettoso del principio di scorrimento della graduatoria, **avendo portato una situazione per cui a maggior punteggio non corrisponde un maggior favore**.

D'altro canto la scarsissima (meglio si direbbe inesistente) trasparenza con la quale tali operazioni sono state condotte, caratterizzate da atti al momento *segreti*, poiché non resi pubblici sui canali ufficiali della p.a., non rappresenta una specifica caratteristica di questa procedura; si è già conosciuto in passato, specie nel periodo feriale, un siffatto *modus operandi*, più volte censurato nelle sedi giudiziarie competenti.

Sta di fatto che tale insufficiente trasparenza comporta che l'istante si è vista costretta a cercare di comprendere le ragioni della paradossale situazione in cui versa, attingendo alle notizie di stampa, cercando di districarsi nel mare delle voci che in questo periodo stanno affollando il tribolato panorama scolastico.



Da quanto è dato intendere, quindi, è possibile ipotizzare che il normale scorrimento dell'elenco non sia avvenuto, in tutti i casi, secondo il principio di Legge, poiché il M.I.U.R. avrebbe errato, in taluni specifici casi, nell'applicare il sistema logico-matematico alla base dell'attribuzione della sede di servizio.

Si badi bene che poiché il silenzio del M.I.U.R. ricorda più l'atteggiamento di amministrazioni di Stati con ben altre forme di governo, e non certamente quello di una Repubblica parlamentare, considerata l'intuibile urgenza del caso (di cui comunque si dirà in seguito), questa difesa può solo fornire alcune ipotesi, delle ragioni per cui si è addivenuti al predetto danno.

Si prendono, in effetti, quale spunto, le modalità di assunzione dei docenti nella "fase C", avvenute lo scorso anno scolastico, e rese note dal M.I.U.R. solo molti mesi dopo⁵.

Anche in quel caso si sono registrate situazioni di chiara illegittimità.

Siffatto meccanismo è caratterizzato da due distinte fasi:

- a. la prima, prioritaria, che chiameremo per comodità c1, riguarda l'esame delle sole prime preferenze espresse da ciascun aspirante che ha presentato domanda; essa utilizza tutti i posti disponibili;
- b. la seconda, che chiameremo per comodità c2, riguarda tutti e soli gli aspiranti che non ottengono la proposta di nomina nella sottofase c1, che quindi, non hanno trovato posto nella sede elencata come prima preferenza; tale fase utilizza solo i posti residui dopo la sottofase c1.

⁵ cfr. <http://www.orizzontescuola.it/news/immissioni-ruolo-fase-c-M.I.U.R.-pubblica-algoritmo-dopo-mesi>



Qualora fosse stato questo il criterio utilizzato dal M.I.U.R., è evidente che la suddivisione in sottofasi, ha comportato due distinte “classifiche”, in cui solo il docente che ha indicato la sede dove vi era posto è stato accontentato nel rispetto dell’ordine di graduatoria, mentre altro docente, quale l’odierna istante, è “retrocesso” nella sottofase successiva, e quindi si è visto sorpassare da altri colleghi, meno meritevoli (con minor punteggio).

A tanto deve aggiungersi, secondo notizie non confermate dalla p.a.⁶, e che eventualmente controparte potrà avvalorare, che esistono ulteriori profili di illegittimità, che rendono viepiù grottesca la situazione creata.

Infatti — si perdoni l’eccessiva semplificazione — da quanto può empiricamente desumersi, la docente non è stata assegnata sul posto spettante in quanto **non sono stati considerati tutti i posti effettivamente liberi**, quand’anche liberati nella medesima mobilità.

Facciamo l'esempio con il docente A e il docente B. Se il docente A ha chiesto la provincia del docente B e viceversa, non è scontato che entrambi siano soddisfatti nella richiesta. Perché ciò avvenga infatti è necessario che sia disponibile un terzo posto che rende possibile il movimento; e cioè quando il sistema deve accontentare A, B deve essere già trasferito su un posto diverso da quello di A, altrimenti gli risulterà ancora occupato.

Quindi nel momento in cui A non trova posto perché il posto di B è ancora occupato, deve passare al posto C, o comunque al primo posto che risulti

⁶ cfr. <http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-primaria-come-ha-funzionato-lalgoritmo-perch-insegnante-meno-punti-ha-ottenuto-posto-mi>



libero nell'ordine degli ambiti richiesti nella domanda di mobilità. Liberato il posto di B però, A non può più rivendicarlo e quel posto risulta libero per il docente C che, **con un punteggio minore**, è stato trattato successivamente e ha trovato subito un posto libero.

Invece l'Ufficio avrebbe dovuto rendere immediatamente disponibile il posto lasciato libero dall'insegnante B, contemporaneamente (cioè nella stessa fase), ed in favore, dell'insegnante A; in tal modo lo scorrimento della graduatoria non avrebbe coinvolto l'insegnante C, con punteggio inferiore, che sarebbe stato assegnato quindi su un posto diverso da quello lasciato libero dall'insegnante B.

Solo operando in tal modo si sarebbe legittimamente rispettato il principio generale, ed inderogabile, dello scorrimento della graduatoria, tradito dall'amministrazione, poiché, solo in questo modo, l'istante avrebbe avuto a disposizione tutti i posti effettivamente liberi al momento della convocazione, ovvero al momento dello scorrimento della graduatoria.

D'altro canto, le OO.SS. hanno riscontrato e denunciato, altri numerosi errori che comportano ulteriori situazioni di illegittimità.

In particolare si è riscontrato, come nel caso di specie, **il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda.**

“Nell'assegnazione degli ambiti nazionali in fase C non è stato rispettato l'ordine degli ambiti indicati e il punteggio. È comunque diffusa la situazione di



docenti scavalcati, nella stessa fase, da altri con meno punteggio nell'ambito prescelto. A titolo di esempio si segnalano per la scuola primaria:

una docente, fase C punti 30, trasferita in provincia di Brescia, ultima delle opzioni indicate nella domanda. Scorrendo i risultati della stessa fase e senza precedenti negli ambiti indicati da lei prima di quello assegnato risultano 936 movimenti che inspiegabilmente l'hanno preceduta nell' assegnazione della sede (è disponibile il file analitico dei 936 docenti della stessa fase con meno punti).

una docente, fase C punti 61 risulta essere stata assegnata a Como Lombardia 11 (preferenza espressa in posizione n.30). Tra le preferenze indicate in posizione 29 era indicata Lombardia 21 (Milano). Risulta trasferita nell'ambito Lombardia 21 una docente (sempre di fase C), con punti 12 (non è possibile indicarne altri, che sicuramente ci sono, non avendo l'AT di Milano indicato le fasi nel prospetto pubblicato).

una docente, fase C) punti 39 ha ottenuto Lombardia 11 (Como), pur avendo chiesto come ambiti precedenti Lombardia 15 e Lombardia 16 (Lecco). In tali ambiti sono stati trasferiti docenti della medesima fase con punteggi inferiori. Inoltre è stato anche effettuato un trasferimento di successiva fase D.

una docente, fase C punti 54 aveva chiesto come primo ambito Umbria 2 e aveva indicato come opzione sulla tipologia di posto 1) lingua, 2) posto comune. È stata trasferita nell'ambito Friuli 6 (aggiunto d'ufficio non avendo



indicato tutte le preferenze). Sull'ambito Umbria 2 risultano trasferite su lingua numerose docenti della medesima fase C con punteggio inferiore.

una docente fase C punti 72 è stata assegnata all'Ambito Lombardia 11 (Como), aveva chiesto come prima opzione l'Ambito Veneto 3 (Verona) e a seguire gli altri 3 ambiti della provincia di Verona; l'Ambito Lombardia 11 era il 58esimo nell'elenco delle richieste. All'ambito sono state assegnate numerose docenti della medesima fase C con punteggio inferiore.”⁷

Parimenti dicasi per l'errata applicazione della regola sulle priorità tra le tipologie di posto.

“Risulta applicata erroneamente la regola sulle opzioni tra le tipologie di posto (comune/sostegno, comune/lingua) sia tra gli ambiti che tra le scuole indicate nel primo ambito: anziché assegnare il primo ambito/scuola con almeno un posto libero di una delle tipologie possibili (privilegiando la scelta effettuata nella domanda se c'erano posti di diverse tipologie), è stato assegnato ambito/scuola successivi con criteri difficilmente interpretabili.”⁸

Tutto ciò spiegherebbe, pur lasciando sinceramente basiti, perché, come nel caso di specie, taluni docenti con punteggio più basso si ritrovano in una sede indicata nelle prime preferenze, a discapito di talaltri docenti, magari in fasi precedenti, che invece non hanno vista soddisfatta la propria domanda.

□

⁷ V. Mobilità. FLCGIL: algoritmo è stato diverso rispetto al Contratto e ha funzionato male, bisogna rifare le operazioni. Ecco gli errori, in <http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-flcgil-algoritmo-stato-diverso-rispetto-al-contratto-e-ha-funzionato-male-bisogna-rifar>

⁸ V. nota precedente.



In particolare, come si evince dall'elenco dei trasferimenti, nonché dal *bollettino* dei trasferimenti (*cf. doc. 8 e 9*), alcuni docenti assegnati nell'Ambito PUGLIA 0009, MOLISE 0002 e ABRUZZO 0007 e 0008 sono collocati in graduatoria in posizione peggiore rispetto alla ricorrente.

Parimenti dicasi per altri Ambiti e Province che, sebbene non indicati nella domanda, sarebbero potuti essere sede di lavoro dell'istante, in quanto l'elenco delle preferenze sarebbe dovuto essere "completato" dal M.I.U.R. secondo il criterio di vicinanza, di cui alle citate tabelle, della O.M. n. 241/2016.

Sul punto è bene chiarire il principio che il MIUR avrebbe dovuto utilizzare per il completamento delle preferenze, spiegato dall'amministrazione con la pubblicazione di alcune norme, c.d. FAQ, sul sito istituzionale (http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/faq.shtml)

“D. Se nella domanda di trasferimento della Fase C non indico tutti i 100 ambiti e tutte le rimanenti province in che ordine verranno considerate le mie preferenze?”

R. In caso di domanda incompleta, dopo che la medesima verrà completata automaticamente con le province mancanti, verranno prima considerati gli ambiti indicati nell'ordine indicato e poi le province nell'ordine indicato e solo in ultimo le province inserite in automatico con i criteri di seguito:

- se sono state espresse preferenze solo di ambiti territoriali, il sistema considera la catena di vicinanza a partire dal primo ambito indicato;*
- se sono state espresse preferenze sia di ambiti territoriali sia di province, il sistema considera la catena di vicinanza sempre a partire dal primo ambito territoriale* *indicato;*
- se sono state espresse solo preferenze di province, il sistema considera la catena*



di vicinanza a partire dalla prima provincia indicata (considerando la catena di vicinanza degli ambiti all'interno di ciascuna provincia a partire dall'ambito indicato dall'aspirante nella domanda)."

Orbene, è noto che lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento.

In altre parole, "lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione".⁹

Infatti, non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, e come tale è, infatti, basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (*cfr., ex multis, T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VI, 21/03/2007, n. 2620*).

Per tale ragione trovano applicazione i principi in tema di scorrimento della graduatoria, richiamati nel chiarissimo insegnamento del Consiglio di Stato¹⁰: *"il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sede che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento.*

⁹ Cassazione civile , 18 giugno 2013, n.15212, sez. lav.

¹⁰ Cfr. Consiglio di Stato , sez. IV, sentenza 18.10.2011 n° 5611



In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito.... sotto il profilo generale, dall'art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata.

Né può dirsi che nel silenzio della normativa di settore il M.I.U.R. fosse legittimato a derogare al principio suddetto in quanto come chiarito dallo stesso Consiglio di Stato "il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore."

Pertanto, il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

Come chiaramente affermato dal Tribunale di TARANTO in una vicenda per molti versi analoga, "la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede in graduatoria è un diritto del vincitore". (cfr. Tribunale di Taranto, sezione lavoro, ordinanza 30.12.2013).



A ben vedere, la concreta motivazione di un siffatto scellerato *modus operandi* del M.I.U.R. nei confronti della ricorrente, può anche supporre sia frutto di una moltitudine di problemi incontrati dalla amministrazione; non a caso infatti si sono registrati i gravi ritardi nella pubblicazione degli elenchi dei trasferimenti, ed è dunque intuibile, ma giammai giustificabile, che il ritardo nelle operazioni e l'esigenza di operare in tempi rapidissimi, siano la reale causa di tali gravissime imprecisioni.

In questa vicenda aleggia il sospetto che il M.I.U.R. abbia operato con siffatta sufficienza forse ritenendo che i docenti non avessero da che lamentarsi per l'assegnazione di una o l'altra sede, visto che dovrebbero ritenersi già particolarmente fortunati ad essere appena usciti dal tunnel del precariato, quasi fossero graziati dalla *manna dal cielo*, giunta sotto forma della “Buona Scuola”, che ogni *abuso* emenda e redime.

E dunque, se l'Ufficio ha avuto necessità di sorvolare su qualche “trascurabile” dettaglio quale l'individuazione della sede di lavoro, perché in deprecabile ritardo nel proprio, il lavoratore dovrebbe accettare supinamente di essere assegnato “qua e là” nell'intera Nazione.

Orbene non v'è chi non veda che giammai le esigenze di speditezza (spesso utilizzata nel settore scolastico come grimaldello per scardinare inopinabili prerogative dei lavoratori) possono essere motivo per derogare ai principi fondamentali della procedura selettiva, e per consentire che l'Ufficio si auto-riconosca poteri discrezionali che gli sono del tutto estranei.

Per dirla con il Consiglio di Stato,¹¹ “*neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria*” (come conseguenza dei vincoli autoimposti in

¹¹ Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 2489 del 27/04/2011, in Foro Amministrativo



sede di fissazione della *lex specialis*) può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti."

In conclusione, la condotta che l'amministrazione ha inteso attuare nei confronti dell'odierna istante è smaccatamente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione del candidato alla sede indicata secondo l'ordine espresso, ha impedito alla ricorrente — migliore — di essere assegnata ad una sede di servizio — migliore.

□□□

SULLA PRIORITA' DEL PUNTEGGIO RICONOSCIUTO RISPETTO ALLA PREFERENZA ESPRESSA

Per completezza espositiva, questa difesa ritiene utile ricostruire brevemente il contenuto delle principali norme applicabili.

Il tenore letterale delle **norme applicabili alla procedura de qua** non lascia alcun dubbio interpretativo.

È appena il caso di citarle brevemente.

- L'art. 1, co. 108, della L. 107/15 così stabilisce: "108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al

- C.d.S. (Il) 2011, 4, 1342.



vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale...”.

- La procedura di mobilità è stata poi dettagliatamente disciplinata dall'art. 6 CCNI 8.4.2016 che ha previsto l'articolazione nelle quattro fasi summenzionate e, con riferimento alla Fase C cui ha partecipato la sig.ra Vittorio in quanto assunta nell'a.s. 2015/16 da GAE, ha stabilito che: *“FASE C. 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti*



saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.

Il successivo **comma 2 del citato art. 6** ha poi stabilito che “**le operazioni** di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale **avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1”.**

- Detto **allegato 1 del CCNI** infine prevede, sempre per la fase C), che *“l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:*

- a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto 111)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;
- b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;
- b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;
- c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;
- d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;
- e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza”,

Pertanto, ciascun docente ha inserito nella domanda, in ordine di preferenza, tutti gli ambiti territoriali ed ha ricevuto un punteggio maturato sulla base della tabella di valutazione dei titoli (cfr. CCNI, allegato D, TAB. A, Parte I “Anzianità



di servizio”, e Parte II “Esigenze familiari”).

Orbene, è di fondamentale importanza, a questo punto, chiarire che detto punteggio, determinato secondo la tabella di valutazione, è costituito da:

- un “**punteggio base**” fisso (All. D, Tab. A Parte I), determinato da elementi oggettivi afferenti alla anzianità di servizio,
- e da un **punteggio “variabile”** (All. D, Tab. A Parte II): in particolare sono riconoscibili, come nel caso di specie, 6 punti per il ricongiungimento al coniuge (ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli), o *“per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto”*.

Si badi bene che questa parte variabile spettava al docente solo in relazione ad ambito territoriale riferito ad uno specifico comune.

Infatti, *per ciascuna preferenza*, il docente può godere di un punteggio differente (maggiore o minore), in quanto taluni punteggi sono riconosciuti in assoluto e per tutte le preferenze, essendo sufficiente la semplice prova del diritto (lo svolgimento di un determinato servizio pre-ruolo), mentre altri sono riconoscibili solo per determinate preferenze territoriali, a condizione, cioè, che siano finalizzati alla richiesta ed alla attribuzione di un determinato ambito territoriale.

Facciamo un esempio.

Un docente il cui coniuge risiede a Bari, e con un figlio tossicodipendente



ricoverato in una struttura riabilitativa di Bari, ha diritto, oltre al punteggio base determinato dall'anzianità di servizio, ad un punteggio ulteriore, che ammonterà a 12 punti, che varrà solo per la preferenza che indica l'Ambito territoriale PUGLIA 0001 (ovvero l'ambito territoriale nel quale ricade il Comune di Bari)¹². Qualora invece si trattasse di Comuni che ricadono in ambiti territoriali differenti, ad esempio il coniuge fosse residente a Bari ed il figlio fosse ricoverato in una struttura terapeutica di Castellaneta (TA), il docente avrebbe diritto a 6 punti, validi solo per l'Ambito territoriale PUGLIA 0001 (Bari), a titolo di ricongiungimento al coniuge, o a 6 punti validi solo per l'Ambito territoriale PUGLIA 0022, ovvero il luogo ove il figlio viene sottoposto alle predette cure. Per tutte le altre preferenze il nostro docente non godrà di alcun punteggio ulteriore, potendo vantare quindi solo il punteggio base determinato dall'anzianità di servizio.

Per tale motivo, tornando alla lettura della norma, le parti sociali hanno inteso precisare che “per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto...”.

Quindi, secondo tali previsioni contrattuali, l'Amministrazione ha dovuto considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza e, per stabilire l'ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, punteggio che come si è visto poteva variare nei vari ambiti richiesti tra le preferenze.

Non si vuole tacere di quell'orientamento, al momento del tutto minoritario, che cadendo in un evidente errore ermeneutico, fornisce alla norma un significato del tutto diverso da quello fatto palese dalle locuzioni utilizzate, e ritiene

¹² Cfr. note nn. 6,7,8,9 All. D al CCNI;



prioritario l'ordine di indicazione delle preferenze rispetto al punteggio vantato da ciascun docente.

Detto orientamento trae origine da una pronuncia del Tribunale di Avellino che pretende di far derivare dalla locuzione *“la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali”* alcune conseguenze che a parere di questa difesa non sono affatto statuite dalla norma; a mente di talune isolate pronunce infatti *“non vi è un'unica graduatoria, nella quale confluiscono tutti i docenti, ma tante graduatorie quante sono le preferenze complessivamente espresse”*.

Invero, non v'è traccia nel CCNI in parola di alcuna menzione a siffatte plurime “graduatorie”; l'accordo invero cita solo un **ordine** che varia a seconda della preferenza considerata.

Quindi, ad esempio, la ricorrente può risultare al primo posto per un ambito territoriale, ed al terzo posto per un altro ambito territoriale; ne può derivare che per il primo ambito non trovi posto (pur vantando un punteggio maggiore) mentre per il terzo ambito trovi posto, nonostante il punteggio inferiore.

Ma certamente — ed è imprescindibile — se v'è un ambito ove la ricorrente non ha trovato posto, non può averlo trovato un altro docente con punteggio inferiore, in quanto i punteggi indicati nell'elenco sono quello complessivi che spettano a ciascun docente, “per ciascuna preferenza”, e cioè per l'ambito considerato.

Proprio per tale ragione l'allegato al CCNI parla di approntamento di un ordine di graduatoria “per ciascuna preferenza”, stando a significare — letteralmente — che l'ordine varia per ciascuna preferenza, nel senso che per ciascuna preferenza varia il punteggio da cui discende l'ordine di elencazione.



Anzi, l'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, all'art. 6, comma 1, afferma che all'esito della mobilità viene pubblicato da ciascun Ufficio regionale "l'elenco" (quindi singolare) *"di coloro che hanno ottenuto il trasferimento... con l'indicazione, al fianco di ogni nominativo, di della scuola o dell'ambito di destinazione, della tipologia di posto, e del punteggio complessivo, e delle eventuali precedenzae"*.

Non si può scardinare questo principio logico, con fantasiose ricostruzioni fondate su migliaia di contemporanee graduatorie, che non trovano alcun riferimento nella lettera della norma.

D'altro canto nei casi tassativi in cui la norma intende attribuire una priorità alla preferenza, derogando quindi al criterio del punteggio, si premura di specificarla a chiare lettere.

È il caso delle preferenze espresse per l'insegnamento nelle sedi carcerarie, ospedaliere o serali, dove, *expressis verbis*, l'O.M. in parola, all'art. 9, punto 3, 3° cpv, dispone che **"Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiamo espresso tale disponibilità. In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale precedenza il personale è tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti."**

Ma v'è di più.

Gli adempimenti degli Uffici sono espressamente statuiti all'art. 10 della citata O.M. n. 241/2016; orbene il secondo comma indica quali operazioni devono essere compiute per la comparazione delle domande: "l'ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed



- all'assegnazione dei PUNTI sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità,
- nonché riconoscimento di eventuali diritti di PRECEDENZA”.

Come si vede l'ordine di preferenza non viene minimamente considerato a differenza dei PUNTI e delle eventuali PRECEDENZE, unici due criteri in base alle quali valutare le domande. Non v'è chi veda, insomma, che non v'è traccia alcuna di ciò, a mente dell'orientamento minoritario citato, dovrebbe costituire il principale criterio di valutazione, ovvero l'ordine delle preferenze.

Invero, è il caso di restituire alla norma pattizia il significato più evidente e più afferente ai principi riguardanti la procedura di valutazione nel pubblico impiego.

E quindi, la locuzione “ciascuna preferenza” sta a significare che, considerata l'anzidetta variabilità del punteggio a seconda dell'ambito di assegnazione, non era possibile per l'Amministrazione redigere una graduatoria univoca (univoca, ma unica!) tra tutti i docenti interessati, ma occorre l'individuazione del loro punteggio in relazione a “ciascuna preferenza”, ovvero per ciascun ambito territoriale indicato come preferenza.

In altre parole, per dirla con il **Tribunale di Cremona** (ordinanza del 16.01.2017): “Le modalità operative adottate dal Ministero non trovano, in realtà, nessun conforto nell'interpretazione letterale delle due disposizioni contrattuali da esso richiamate e, lungi dal costituire un'applicazione combinata dei due criteri (preferenza e punteggio) sanciti da tali disposizioni contrattuali, hanno, per contro, determinato la sostanziale obliterazione di entrambi i criteri. Il caso di specie ne è un esempio palese.

Le due disposizioni del C.C.N.I. 8.04.2016 lungi dal legittimare l'operato del



Ministero esprimono due semplici regole operative nei fatti disapplicate dal Ministero. L'art. 6 esprime la regola per cui la domanda di mobilità di ciascun partecipante deve essere esaminata seguendo l'ordine di preferenze da egli indicato.

L'allegato 1 esprime la regola per cui se più partecipanti hanno espresso la loro preferenza per una stessa sede, le domande vengono esaminate partendo da quella del partecipante con il punteggio più alto.

Il partecipante con il punteggio più alto prevale in ogni caso, anche rispetto a quei partecipanti che avevano indicato quel determinato ambito territoriale a un posto più alto del loro ordine di preferenze.”

Nello stesso senso anche il **Tribunale di COMO** (v. ordinanza del 19.12.2016): “la posizione in graduatoria, per ciascun ambito di preferenza, è determinata, quindi, dalla precedenza (eventuale) e dal punteggio.

Tale errata interpretazione comporta la retrocessione del punteggio a criterio secondario e meramente eventuale, sebbene sia proprio il CCNI in parola ad affermare chiaramente che “l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio”.

Si noti come tale statuizione sia chiara ed incontrovertibile, comportando per l'amministrazione l'obbligo di valutare le richieste, esclusivamente, partendo da quella del docente con maggior punteggio, ed attribuendogli, *per ciascuna preferenza*, il punteggio derivante dalla tabella di valutazione dei titoli.

Detto criterio è strettamente connesso ad un principio meritocratico che sarebbe evidentemente tradito in caso di diversa interpretazione, e che invece deve trovare sede in generale in qualsiasi procedura concorsuale, ivi compresa la presente mobilità (v. **Tribunale di Ravenna**, ordinanza del 24.11.2016).



Anche il Tribunale di Pordenone (ordinanza del 17.01.2017) si è soffermato su tale aspetto: “Innanzitutto l’assegnazione di incarichi privilegiando l’aspirante che abbia maturato un punteggio maggiore all’esito di una procedura di valutazione di meriti e altri requisiti variabili risponde alle basilari accezioni del principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione come enunciato all’art. 97 della Costituzione.

Inoltre appare pertinente in questa sede il richiamo all’art. 28 del D.P.R. n. 487 del 1994 nella parte in cui prevede come nei procedimenti concorsuali della P.A., potendosi ritenere ricompresi anche quelli relativi alla mobilità del personale, debbano ricevere prioritaria soddisfazione i candidati che abbiano vantato un punteggio maggiore.

Il tutto risponde infine ad una esigenza non solo di buon senso ma anche di promozione e riconoscimento del merito, considerando inoltre che si sta discutendo di assegnazioni di ruoli di docenti a tempo indeterminato”.

Più in generale, la questione è stata magistralmente chiarita dal TRIBUNALE DI VENEZIA, con una serie di ordinanze pronunciate a partire dal 24.10.2016, che hanno rilevato che *“operando nel modo qui contestato l’individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall’ordine più o meno incautamente indicato dal docente all’atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost. fatto proprio dall’art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore. Un tanto,*



aggravato dalla circostanza che si trattava di mobilità obbligatoria riferita a sede per la quale è previsto il vincolo di permanenza triennale e su tutto il territorio nazionale, con il rischio (ben concreto, come si ricava dalla diffusione del contenzioso in oggetto) che docenti con punteggio più alto trovassero collocazione molto peggiore rispetto a docenti con punteggio più basso.

Da ultimo si segnala una chiarissima spiegazione della complessa questione fornita dal Tribunale di NAPOLI (v. *ordinanza reclamo del 16.01.2017*) che, in composizione collegiale, ha riformato la precedente decisione con cui aveva rigettato un'analoga istanza di una docente.

“In sintesi, il sistema delineato dall'esaminate fonti normative prevede, in primo luogo, il rispetto di fasi, nel senso che solo al termine di una fase si passa alla successiva.

Nell'ambito di ciascuna fase, poi, ai fini della mobilità, è previsto che i docenti abbiano espresso preferenze territoriali in base ad un ordine individuato nella domanda (art. 6 citato stabilisce chiaramente che “la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali”).

In relazione a “ciascuna preferenza” è prevista una scansione delle “operazioni” che prevede innanzitutto l'esame delle istanze avanzate dai docenti che abbiano fatto valere particolari condizioni soggettive, attraverso un meccanismo di “precedenze” volto a favorire, nel riavvicinamento della sede prescelta, i docenti che versino in condizioni di disabilità, poi coloro che assistono un familiare disabile (nell'ordine un figlio, un genitore etc.) e così via, secondo l'ordine di cui all'Allegato 1 per la fase C.

Salve le precedenze come sopra individuate (ovvero a parità di titolo di precedenza) l'ordine di graduatoria è attuato in base al punteggio più alto. A



parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica (cfr. Allegato 1). È opinione del Collegio, alla luce del dato testuale delle previsioni richiamate, che la graduatoria debba essere elaborata dalla Amministrazione con riguardo a ciascun delle operazioni, ma altresì “per ciascuna preferenza”.

Vengono redatte, pertanto, tante graduatorie quante sono le preferenze complessivamente espresse. All’interno di ciascuna graduatoria, poi, il punteggio più alto radica il diritto dell’esame dell’istanza in posizione migliore rispetto agli altri aspiranti alla medesima preferenza (recte ambito territoriale): ciò nel rispetto dell’ordine delle preferenze espresso in ogni domanda, con la conseguenza che l’esame delle istanze di chi ha minor punteggio è posposto all’esito del soddisfacimento, nella misura più ampia possibile (appunto nel rispetto “dell’ordine di preferenza”) della richiesta di chi ha “il più alto punteggio”.

La diversa interpretazione offerta dal primo giudice, secondo cui < L’ordine delle preferenze espresse costituisce, quindi, il primo criterio di graduazione degli aspiranti alla mobilità ed il punteggio da essi posseduto costituisce un criterio suppletivo che opera all’interno di ogni singolo ambito...> cosicchè occorre di volta in volta verificare la posizione che il singolo aspirante ha attribuito a ciascun ambito nell’ordine di preferenza allegato all’istanza, non appare condivisibile in quanto volta a far valere criterio estraneo al contesto normativo di riferimento come sopra ricostruito, rispetto al quale inconferente è il richiamo agli artt.100 e 101 L. 107/2015, norme espressamente dettate e vevoli per la diversa fase di “assunzione”, attuata per l’anno scolastico 2015/2016 è già superata.”.



□□□ □□□ □□□

SUL PERICULUM IN MORA

Le gravi e perduranti conseguenze derivanti dall'*agere* amministrativo giustificano certamente la presente istanza cautelare.

Quanto alla sussistenza dei requisiti di rito, questa difesa ritiene assolto quello riguardante il *fumus boni juris*, ampiamente provato, nei limiti del rito cautelare, mentre, per quanto attiene il *periculum in mora* è utile offrire ulteriori elementi che dimostrano la gravità e l'attualità del danno patendo.

La mancata legittima assegnazione della ricorrente ad una sede di servizio di gran lunga più vicina rispetto a quella attribuita, certamente compatibile con l'attuale residenza, espone la lavoratrice all'attuale rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile alla propria vita personale, familiare e di relazione.

Per dirla con il Tribunale di Parma che si è pronunciato su identica questione (v. ord. collegiale del 30.01.2017) “*l'assegnazione illegittima di una sede ad oltre 800 km dal luogo di residenza e doe in base alle attuali regole dovrà rimanere per almeno tre anni costituisca un danno alla vita personale non riparabile per equivalente*”.

Anche nel caso di specie, la lavoratrice è attinta dal concreto danno consistente nelle conseguenze perniciose dell'assegnazione ad una sede di servizio distante quasi km 500 dalla propria abitazione (intesa non solo quale luogo di residenza abituale, bensì come ambiente (fisico e non) in cui la ricorrente ha radicato i propri interessi e le proprie abitudini) (cfr. doc. 10, documentazione Google Maps).



Infatti, la docente ha preso servizio nella sede di Ladispoli (RM), presso l'Istituto Comprensivo Ilaria Alpi (*cf. doc. 11*).

Non v'è chi non vede che siffatta distanza è chiaramente incompatibile con il mantenimento delle abitudini di vita, degli interessi, delle relazioni e dei legami instaurati nella cittadina in cui l'istante è nata e risiede, nonché finanche con la stessa possibilità di conservare la propria dimora, che, nel malaugurato caso di rigetto della domanda cautelare, diverrebbe inevitabilmente Ladispoli, per quest'anno, e **per l'intero triennio successivo!**

È sufficiente considerare, ed è un dato di comune scienza, che non sarebbe praticabile alcuna soluzione di trasporto **aereo**; l'utilizzo del **treno** comporterebbe un viaggio di oltre 5 ore (con due o quattro cambi!), ed una spesa di circa 130€ a tratta (*cf. doc. 12*); l'utilizzo **dell'auto** comporta un viaggio di oltre 4 ore (per una spesa media di circa € 60,00 a tratta, *fonte Via Michelin, cf. doc. 13*).

Tali dati, chiaramente notori, e comunque confermati dai tanti strumenti disponibili in rete di semplice e quotidiano utilizzo (da cui si è acquisita la documentazione in atti) sono chiaramente la principale ragione che legittima l'invocato rito cautelare, sotto il profilo del *periculum in mora*.

D'altro canto, il caso della odierna ricorrente è davvero lampante, vertendosi, come detto, **in una ipotesi di totale e assoluta inconciliabilità tra le abitudini di vita** (come sopra specificate) e la sede indicata nel provvedimento impugnato.

In genere, tuttavia, ai fini della concessione della tutela cautelare, non è certamente indispensabile che il trasferimento avvenga tra località così evidentemente distanti.



Ed infatti, il Tribunale del lavoro di Bari, in una vicenda attinente il trasferimento di una docente (di circa 15 km), ha affermato, in via cautelare (v. ordinanza collegiale del 11.12.2008, rel. M. Saracino), che “non può che ritenersi irreparabile il pregiudizio che tale situazione comporta alla ricorrente, essendo evidente che il trasferimento presso l'istituto Majorana deve considerarsi come uno "SRADICAMENTO" della stessa dal suo ambiente originario, anche in considerazione della propria anzianità di servizio”.

Orbene, vieppiù nel caso di specie, non può che ritenersi attuale e concreto quel danno che il Tribunale barese ha definito, appunto, in termini di “*sradicamento*”, locuzione che rende perfettamente la condizione di patimento in cui versa l'istante, costretta ad abbandonare la propria “terra”, per essere inserita (illegittimamente, è bene sempre rammentarlo!) in un'altra località, distante, indesiderata e, tanto meno, familiare.

Siffatto “sradicamento” è poi acuito dal disagio che la ricorrente patirebbe in ragione dei lunghissimi spostamenti necessari per ritornare dalla sede di lavoro alla città natia.

Sul disagio provocato a causa della trasferta cui il lavoratore è obbligato, sempre con riguardo al requisito dell'urgenza, si rammenta ancora l'ordinanza collegiale del Tribunale di Bari del 06.10.2011 (rel. P. Mastrorilli), nella quale, in una ipotesi di trasferimento di circa 70 km, è stato affermato che sussiste il *periculum in mora* “...ove si consideri che di fatto il XXXXX è obbligato ad utilizzare il proprio automezzo per coprire giornalmente oltre 70 km per i viaggi di andata e ritorno (su una strada notoriamente tutt'altro che agevole), posto l'opzione del mezzo pubblico imporrebbe una serie di cambi tra treni e autobus, di coincidenze e di lunghi tragitti intermedi, da percorrere evidentemente sotto



le più svariate condizioni atmosferiche, sia all'andata che al ritorno, che appaiono oggettivamente inesigibili.

Peraltro, in tale contesto, non si può dubitare che l'ingiusto provvedimento di cui sopra si presta a cagionare una pluralità di pregiudizi che in ogni caso appaiono all'evidenza difficilmente quantificabili in termini monetari all'esito di un'azione risarcitoria a cognizione piena, il che pure legittima, per giurisprudenza assolutamente consolidata, il ricorso alla cautela atipica odiernamente azionata.

Il danno va "ad aggravare ed a rendere ancor più penosa la situazione, per così dire, "attuale", anche sotto il profilo delle relazioni familiari l'istante è padre di due figli di 18 e 14 anni)".

Con pronuncia più recente, ancora il Tribunale di Bari, in riferimento ad una giovane docente, assegnata ad una sede distante circa 80 km (da Taranto a Bari), ha affermato che *“all'esito della cognizione della controversia in sede ordinaria, non vi sarebbero strumenti per ristorare la ricorrente del pregiudizio subito, PREGIUDIZIO CHE NON SI ESAURISCE NELLE SPESE DI VIAGGIO MA INCIDE SULLA COMPLESSIVA ORGANIZZAZIONE DI VITA DELLA LAVORATRICE.”* (cfr. Tribunale Bari, ord. 24.4.2014, dott.ssa A. Napoliello, non reclamata).

Ancor prima, il Tribunale del capoluogo pugliese, con ordinanza del 11 dicembre 2008, in un caso analogo aveva ritenuto che in caso di *“illegittima sottrazione della cattedra ad un insegnante quale fatto idoneo a procurare a quest'ultimo un pregiudizio imminente ed irreparabile, laddove il ricorrente è costretto a recarsi in sede disagiata, a chilometri di distanza dalla propria abitazione, non collegata con mezzi pubblici, con difficoltà evidenti logistiche ed*



economiche, con ripercussioni sui rapporti familiari, essendo obbligato a prendere ogni giorno la propria autovettura, con i relativi rischi¹³ sussistono senz'altro i requisiti dell'invocata tutela cautelare.”

In conclusione, è evidente la sussistenza del danno personale, nonché di relazione, patito dalla ricorrente, in ragione della considerevole distanza della sede di servizio, che le impone di fatto un “obbligo di dimora” a Ladispoli, o, in alternativa, una condizione di “permanente” trasferta, percorrendo una distanza inconciliabile con un condizioni di vita serene; da ciò deriva il conseguente “sradicamento” subito ingiustamente dalla lavoratrice, sottoposta, peraltro, ad una situazione di particolare patimento e stress.



Quanto poi alla prova del **danno alla vita familiare**, intuibilmente concretizzatosi in ragione della predetta distanza del luogo di lavoro, si precisa che **la ricorrente è coniugata e madre di due FIGLI DI DUE ANNI IL PRIMO E 5 MESI IL SECONDO** (cfr. doc. 14).

L'impossibilità di coabitare, a causa del trasferimento, è certamente, in generale, un danno ingiusto che ricade su tutta la famiglia della ricorrente, poiché impedisce al coniuge di assolvere l'obbligo di cui all'art. 143, secondo comma, c.c., ed è quindi tale da pregiudicare in modo irreversibile l'adempimento dei doveri coniugali, minando chiaramente l'equilibrio domestico.

Si pensi poi quali gravissime conseguenze possano ricadere in capo ad una madre e due figli che necessitano di quella particolare cura ed educazione genitoriale, che la distanza della sede di lavoro illegittimamente attribuita alla

¹³ Tribunale di Bari, 11 dicembre 2008, Pres. Saracino, in www.personaedanno.it;



docente ha reso di fatto impossibile, e rischia di divenire insopportabile se cristallizzata dalla assegnazione definitiva della sede capitolina.

Insomma, la famiglia della ricorrente, in mancanza di un provvedimento del Magistrato, dovrebbe prepararsi a scelte inique e molto difficili atteso che non v'è modo alcuno di conciliare la sede di servizio con le esigenze familiari (ed economiche).

Tale situazione di difficoltà incide direttamente sui diritti inerenti alla persona e certamente di natura non patrimoniale, in particolare il diritto ad assicurare a sé ed alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa, che trova il proprio addentellato costituzionale nell'art. 36 Cost.

In più, la ricorrente non può trascorrere del tempo con la propria famiglia, venendo meno ai suoi **diritti-doveri coniugali**.

Ove non intervenga una immediata tutela dei diritti irrinunciabili della ricorrente, quindi, i pregiudizi alla vita familiare e di relazione diverrebbero, nel tempo occorrente a far valere le proprie ragioni per le vie ordinarie, ancor più gravi ed irreparabili, ove solo si pensi che la ricorrente **È COSTRETTA A TRASFERIRSI a Ladispoli (RM), CITTÀ DISTANTE OLTRE 500 km**, stando lontano dai propri affetti, e privando se stessa e la propria famiglia delle ingenti risorse economiche che le assicurerebbero un'esistenza certamente più agiata.

□

D'altro canto, l'istante non potrebbe vantare neppure fondate speranze di avvicinarsi alla propria famiglia partecipando alle **prossime operazioni di mobilità per l'a.s. 2017/2018, IL CUI TERMINE PER LA PRESENTAZIONE**



DELLE DOMANDE DOVREBBE ESSERE DAL 14 MARZO AL 31 MARZO¹⁴, giacché egli sarebbe illegittimamente svantaggiato.

Ed infatti, in base alla ipotesi di CCNI mobilità 2017/2018 (*cf. doc. 15*), ad oggi pubblicata, la mobilità interprovinciale (cui la ricorrente sarebbe destinato) è di gran lunga più svantaggiata rispetto alla mobilità provinciale.

Infatti, all'interno dell'unica fase prevista dovrà essere rispettato un preciso ordine nei movimenti così come stabilito nell'Allegato 1 dell'ipotesi di CCNI 2017/18.

Nello specifico l'art.6, comma 2, stabilisce che **la mobilità all'interno della provincia precede quella interprovinciale**, secondo l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi disciplinato nell'allegato 1 e dal comma 6 dove si chiarisce che le operazioni riguardanti sia la mobilità professionale che la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1 e si svolgono in un'unica fase per ciascun grado di istruzione.

Di conseguenza le domande all'interno della provincia verranno soddisfatte prima di quelle da fuori provincia, anche se si possiede un punteggio inferiore rispetto a chi fa domanda da fuori provincia.

La ricorrente, quindi, nelle more della definizione del giudizio di merito, potrebbe proporre solo domanda di mobilità interprovinciale, avendo il fondato motivo di temere di non trovare posto, in quanto i posti disponibili sarebbero assegnati con preferenza ad altri concorrenti per la fase provinciale.

Al contrario, nella ipotesi di accoglimento della domanda cautelare, e quindi con conseguente assegnazione del lavoratore all'Ambito PUGLIA 0009 (Provincia

¹⁴ <http://www.orizzontescuola.it/mobilita-scuola-anteprima-domande-dal-14-al-31-marzo-salvo-modifiche-dellultima-ora/>



Barletta–Andria–Trani, limitrofa a quella di Potenza), la ricorrente potrebbe decidere di non partecipare affatto alla procedura di mobilità 2017–2018 (perché soddisfatta della sede attribuitagli), o, al più, partecipare alla fase provinciale della nuova mobilità.

□

È insomma chiaro che la lavoratrice si trova innanzi ad una vera e propria beffa: rinunciare ingiustamente alla propria carriera ed al proprio posto di lavoro, proprio nel momento in cui sembrava finalmente raggiunta la meritata stabilità, al termine di anni di sacrifici, ed all'esito di un percorso selettivo che l'ha vista, “teoricamente”, vincitrice, oppure rinunciare a vivere con la propria famiglia, nei luoghi in cui si è scelto di organizzare la propria vita.

Insomma, esiste di certo il concreto pericolo che il tempo necessario a far valere il diritto per il tramite delle vie ordinarie possa determinare, ove la condotta illegittima venga perpetuata (e non se ne può dubitare), un pregiudizio irreparabile non risarcibile per equivalente.

□□□ □□□ □□□

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Qualora l'On. Giudicante ritenga sussistenti esigenze particolari, o altri elementi indicati all'art. 151 c.p.c., si chiede di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso sul sito internet *dedicato* del M.I.U.R. stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

□□□ □□□ □□□



Tutto ciò premesso il sottoscritto difensori, nelle qualità in atti

R I C O R R E

All'Ecc.mo Tribunale di Civitavecchia, in funzione di Giudice monocratico del lavoro di prima istanza, affinché, con decreto emesso *inaudita altera parte*, considerata la urgenza del caso, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1. accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti consistente nell'assegnazione d'ufficio dell'istante all'AMBITO TERRITORIALE LAZIO 0011, in luogo di quello PUGLIA 0009, od in subordine MOLISE 0002 o ABRUZZO 0007 o 0008, legittimamente spettanti alla ricorrente, o comunque in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

2. per l'effetto, dichiarare il diritto dell'istante ad essere assegnata all'AMBITO TERRITORIALE PUGLIA 0009, od in subordine MOLISE 0002 o ABRUZZO 0007 o 0008, o comunque in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

3. per l'ulteriore effetto, condannare l'Ufficio Scolastico competente ad adottare ogni provvedimento di legge atto ad assegnare la ricorrente in organico di una delle sedi disponibili nell'AMBITO TERRITORIALE PUGLIA 0009, od in subordine MOLISE 0002 o ABRUZZO 0007 o 0008, legittimamente spettanti alla ricorrente od altra sede elencata nelle preferenze



indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza e nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

Il tutto con vittoria di spese e competenze.

Con il medesimo decreto, L'On. Giudice vorrà fissare udienza di comparizione delle parti, ed in quella sede, all'esito della instaurazione del contraddittorio, con **ordinanza**, confermare il decreto emesso ed eventualmente fissare un termine per la instaurazione del giudizio di merito nel quale la ricorrente intende richiedere l'accertamento del proprio diritto ad essere assegnato definitivamente nell'ambito territoriale richiesto, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

Laddove l'On. le Magistrato adito ritenga le esigenze del contraddittorio prevalenti rispetto alle ragioni di urgenza prospettate dall'istante, vorrà emettere gli stessi provvedimenti sopra richiesti, ovvero gli altri che saranno ritenuti di Giustizia, con ordinanza, a seguito della comparizione delle parti, da fissarsi con urgenza.

In via istruttoria:

Quanto alle **PROVE COSTITUITE**, si allegano i documenti indicati nell'indice del fascicolo di parte.

Quanto alle **PROVE COSTITUENDE**, ove ritenuto rilevante anche in seguito all'avverso contegno processuale, si chiede che il Tribunale disponga **richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.** (ovvero, ove occorra, richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c.) ad opera del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di:

- a. l'elenco di nominativi di concorrenti alla mobilità a.s. 2016/2017, e relative domande di mobilità, assegnati negli



Ambiti territoriali richiesti dalla ricorrente, partecipanti alla stessa fase cui ha partecipato la ricorrente, stesso grado scolastico, con punteggio pari o inferiore a quello della ricorrente, cui non sono state riconosciute cause di precedenza, con indicazione dell'Ambito territoriale assegnato e l'ordine di preferenze indicato;

- b. i documenti relativi al fascicolo di parte della ricorrente, nonché
- c. tutte le determinazioni in ordine alla assegnazione della ricorrente della sede assegnata.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

□

Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal D.L. n. 98 del 2011 convertito in Legge con ss.mm., il valore della presente controversia è **INDETERMINABILE**, ed è **ESENTE** dal pagamento del contributo unificato sussistendone i requisiti di Legge, come da dichiarazione in atti.

Bari-Ladispoli, data del deposito

Avv. Gianluigi GIANNUZZI CARDONE

